

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 18073	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: Ente ex dlgs 231		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	X pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: -				
Quantum: 130.000,00				
Gradi precedenti				
1° Grado: Sentenza Tribunale di Milano 8.10.2012 dichiarava l'Ente responsabile dell'illecito amministrativo e, conseguentemente, riconosciuta la riduzione di cui all'art.12 d.lvo 231/01, applicava alla stessa la sanzione amministrativa di €.180.000,00.				
2° Grado: Con sentenza del 25.10.2013 la Corte d'appello di Milano riduceva la sanzione amministrativa pecuniaria applicata alla S. spa ad €.130.000,00.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	X morte		

Fattispecie

Dipendente della cooperativa appaltatrice dei servizi di raccolta e accatastamento dei filati di lamierino realizzati all'interno dello stabilimento, durante la pausa per la cena, venne trovato privo di vita nel reparto tranceria, accartocciato su se stesso, sul nastro trasportatore posto sotto le presse. Ciò a causa del fatto che non erano state approntate le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, non disponendo l'arresto del nastro mobile durante la pausa dal lavoro per il pasto e non approntando un apposito sportello controllato da dispositivo elettromeccanico di blocco del motore del convogliatore delle palette e di non aver provveduto alla chiusura della imboccatura posteriore delle presse, nonostante tale esigenza fosse prevista nel documento di valutazione dei rischi

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	X Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Quanto alla responsabilità amministrativa dell'Ente affermata in sentenza ai sensi dell'art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001 n.231, sotto il profilo della insussistenza di un apprezzabile interesse o vantaggio derivante dalle omissioni degli imputati (presupposto oggettivo della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art.5 d.lgs. cit.), con riferimento al consistente risparmio di costi, in particolare relativi alle consulenze in materia, gli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale. La Corte territoriale ha, altresì, rimarcato l'inconducenza del riferimento alla

spesa irrisoria sostenuta per l'applicazione, successivamente al sinistro, di griglie, rilevando trattarsi solo del momento finale di un «percorso di attuazione di una strategia organizzativa globale all'epoca mancante e successivamente instaurata, richiedente un importante impegno di spesa».

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.